

730, Unico 2013 e Studi di settore

Pillole di aggiornamento

N. 28

10.06.2014

I redditi di capitale da imputare nel quadro RL

Nella Sezione I del quadro RL vanno indicati i redditi di capitale.

Categoria: Dichiarazione

Sottocategoria: Unico – persone fisiche

Il **quadro RL** del Modello Unico PF accoglie nella Prima sezione i Redditi di capitale, la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR. Vengono qui indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2007, senza aver riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli. Vanno inoltre indicati gli importi trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui all'art. 73, comma 2. Del TUIR di cui lo stesso è beneficiario.

Premessa

La prima sezione del quadro RL del Modello Unico PF deve essere utilizzata per la dichiarazione:

1. degli **utili che concorrono a formare il reddito** complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
2. degli **utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;**
3. di **tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2013**, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi	Ritenute	
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2	,00	3
	RL2	Altri redditi di capitale			,00	
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Ipaef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN2 col. 4)				,00

Gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali **non costituiscono redditi di capitale**, e quindi devono essere indicati in quello relativo al reddito d'impresa.



Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono essere dichiarati:

1. i redditi di capitale esenti;
2. i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
3. i redditi soggetti ad imposta sostitutiva.



I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, **devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.**

REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

PERCEPITI DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE



DEVONO ESSERE INDICATI NEL QUADRO RL SE IL CONTRIBUENTE NON SI AVVALE DEL REGIME DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA COMPILANDO IL QUADRO RM.

Nella seconda parte della sezione vanno inoltre indicati gli importi **trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui all'art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario.**


Partecipazioni qualificate e non qualificate

Tali dati vanno riportati nei corrispondenti rigi del quadro RN.

Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più Trust deve essere compilato un rigo distinto per ogni Trust, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo.

Innanzitutto, per gli utili percepiti da persone fisiche non imprenditori, le modalità di tassazione risultano diverse a seconda che la **partecipazione detenuta dal socio sia:**

- **non qualificata**, ossia, in linea generale, quando la stessa risulta inferiore o pari al 25% del capitale ovvero rappresenta una percentuale inferiore o pari al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea;
- **qualificata**, ossia, in linea generale, quando la stessa risulta superiore al 25% del capitale ovvero rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea.



Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata o partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, **devono dichiarare i proventi percepiti indicati nella certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.**

Al soggetto percettore di dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate **non verrà nemmeno rilasciata la certificazione dei dividendi** (anche se venisse rilasciata non è da considerarsi necessaria).



Tassazione delle partecipazioni qualificate

In base a quanto previsto dal D.M. 2 aprile 2008, gli utili percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività imprenditoriale, che:

- A. **derivano da partecipazioni qualificate;**
- B. **sono stati prodotti a partire dall'1/1/2008,**

devono essere **assoggettati a tassazione nella misura del 49,72%** del loro ammontare.

Diversamente, **gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31/12/2007 e distribuiti nel 2013 (caso raro) sono tassati nella misura del 40%.**



Tassazione delle partecipazioni non qualificate



Se il contribuente detiene una partecipazione non qualificata, si opererà sui relativi utili una ritenuta a titolo di imposta pari al 20% dell'intero dividendo. Infatti, l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta è obbligatoria.

Nel 2013 il Sig. Bianchi ha percepito un dividendo relativo a una partecipazione non qualificata pari a € 20.000,00.

Su tale importo la società emittente ha applicato la **ritenuta alla fonte nella misura del 12,50% a titolo d' imposta**, pari a € 2.500,00 e non ha rilasciato alcuna certificazione degli utili.


Il dividendo percepito dal soggetto, al netto della ritenuta a titolo d' imposta, è pari a € 17.500,00; **tale importo non dovrà essere dichiarato** nel Mod. Unico 2014.

Tassazione degli utili e proventi di fonte estera

Anche nel caso di dividendi e proventi assimilati di fonte estera percepiti da soggetti non imprenditori, come avviene per i dividendi di fonte italiana, si deve tenere presente **che la partecipazione cui sono riferiti sia o meno qualificata.**

Si dovrà inoltre distinguere tra:

- partecipazioni in soggetti residenti in paesi esteri a **fiscalità ordinaria**;
- partecipazioni in soggetti residenti in paesi a **fiscalità privilegiata** (c.d. paradisi fiscali o Paesi "black list", individuati dal D.M. 21/11/2001), disciplinati secondo il disposto dell'art. 167, TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007 (e art. 168-bis dall'1/1/2008).



PAESI A FISCALITÀ ORDINARIA

Gli utili percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività imprenditoriale, qualora derivino da **partecipazioni non qualificate detenute in società estere residenti in Paesi a fiscalità ordinaria** non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono assoggettati a una **ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% del loro valore**.

Gli utili e proventi assimilati derivanti da **partecipazioni qualificate** in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata:

- concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **100% del loro ammontare**;
- sono assoggettate a **ritenuta d'acconto del 12,50% sul 100% del reddito**, se interviene nella riscossione un intermediario residente in Italia.

PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Per utili e proventi assimilati derivanti da **partecipazioni non qualificate** in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata bisogna distinguere tra:

- società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati;
- società i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.



Al pari delle partecipazioni non qualificate in Paesi esteri a fiscalità ordinaria, su questi redditi si applica una **ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% del loro valore**. Questi redditi, scontando un'imposta a titolo definitivo, non dovranno essere riportati nel quadro RL, Mod. UNICO 2014.

Ai fini della determinazione e del versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il **quadro RM del Mod. UNICO 2014 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2013 redditi di capitale di fonte estera** sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

-Riproduzione riservata-